

AVVISO PUBBLICO PER MISURE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19

FAQ (aggiornate al 1/5/2020)

Domanda 1

Cosa si intende per servizi abitativi sociali?

Risposta 1

L' art.1 comma 6 della Legge regionale 16/2016 recita: "I servizi abitativi sociali sono erogati dai comuni, dalle ALER e dagli operatori accreditati di cui all'articolo 4, e comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato né di accedere ad un servizio abitativo pubblico". In questa definizione possono essere compresi gli alloggi in housing sociale e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Sono esclusi gli alloggi con contratti di servizio o di ospitalità.

Domanda 2

Cosa si intende per alloggio adeguato al proprio nucleo familiare in regione Lombardia?

Risposta 2

Si intende un alloggio avente superficie utile NON inferiore a quelle indicate nella tabella, come da R.R. 4/2017 e s.m.i.:

Superficie utile in mq (*)	Componenti nucleo familiare
45	1 -2
60	3 -
75	5-6
95	7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria	

Domanda 3

Chi può presentare la domanda per l'accesso al contributo affitto?

Risposta 3

Tutti i cittadini residenti a Milano, titolari di un contratto di locazione registrato e in vigore, relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel Comune di Milano e occupata a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del dichiarante e del suo nucleo familiare, nelle seguenti condizioni:

- a) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- b) non essere proprietari di un alloggio adeguato nel Comune di Milano o in altro comune della Regione Lombardia;
- c) avere un ISEE inferiore o uguale a € 26.000,00;
- d) essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno alla data del 30 marzo 2020.

Possono presentare richiesta anche i cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza e altre misure simili di sostegno al reddito già in essere o che potrebbero intervenire in seguito.

Domanda 4

Chi non può accedere al contributo?

Risposta 4

Non possono accedere al contributo coloro che hanno ricevuto, nel corso del 2020, un contributo per il sostegno al pagamento dell'affitto per inquilini con reddito da pensione o un contributo, destinato ai proprietari del proprio alloggio, per la sistemazione e messa a disposizione di alloggi sfitti sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018.

Non possono presentare richiesta i titolari di contratto di locazione o godimento con patto di futura vendita.

Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il contributo tutti gli inquilini delle cosiddette "case popolari" ex Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Milano e di Aler Milano.

Domanda 5

Che cosa faccio se non ho un ISEE in corso di validità?

Risposta 5

Come indicato al punto 4 dell'avviso "Requisiti per l'accesso al contributo" il richiedente può:

- se in possesso, fare riferimento all'ISEE 2019, con il corredo di una dichiarazione che attesti che la situazione attuale risulti invariata rispetto all'ISEE precedente e sia comunque inferiore o uguale al tetto di € 26.000,00 previsto per la partecipazione al bando, con l'impegno a presentare la dichiarazione ISEE aggiornata entro 30/06/2020;
- qualora il richiedente non sia in possesso di alcun ISEE, 3. compilare una dichiarazione di possesso del requisito (ISEE inferiore o uguale a € 26.000,00) sottoscrivendo l'impegno a produrre entro il 30/06/2020 l'attestazione dell'ISEE in corso di validità.

Domanda 6

Qualora il richiedente non sia possesso di alcun ISEE e non sia in grado di produrlo come poter capire se si è in possesso del requisito previsto dal bando?

Risposta 6

Si segnala che sul sito INPS è possibile ottenere una simulazione del valore ISEE utile a valutare in modo indicativo il valore ISEE, **che però non ha nessun valore di attestazione ufficiale**. Ovviamente, anche in prospettiva di possibili controlli; è comunque consigliabile produrre un'attestazione ISEE.

Domanda 7

Cosa devo fare per presentare la domanda?

Risposta 7

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente il **modulo on line**, disponibile alla pagina web dedicata "Contributo affitti nuclei in difficoltà e COVID19" presente sul sito www.comune.milano.it (Aree Tematiche/Casa).

Prima di convalidarlo e, quindi, inviarlo, è importante averlo compilato in tutte le sue parti, con le dichiarazioni richieste e allegando la documentazione necessaria a completare correttamente la domanda.

Domanda 8

Sono un inquilino di una cooperativa a proprietà indivisa con assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio. Il contratto di assegnazione in godimento non è registrato posso presentare la domanda?

Risposta 8

Sì, in questo caso è possibile presentare la richiesta di contributo.

Domanda 9

In alternativa alla residenza è ammesso il domicilio presso l'alloggio in locazione?

Risposta 9

Il domicilio non è ammesso in alternativa alla residenza. Come previsto dal punto 4 del bando, è necessario dimostrare di essere residenti da almeno un anno nell'alloggio oggetto del contratto di locazione, alla data del 30/3/2020.

Domanda 10

Perché sono esclusi dal beneficio i contratti con patto di futura vendita?

Risposta 10

La formula del patto di futura vendita, in quanto contratto atipico funzionale all'acquisto, non è coerente rispetto all'obiettivo della DGR 3008/2020 e all'avviso pubblico, ovvero il mantenimento dell'alloggio in locazione. Il titolare di un contratto di patto di futura vendita deve pertanto ritenersi escluso dai benefici dei provvedimenti in questione.

Domanda 11

A quanto ammonta il contributo massimo erogabile?

**Risposta 11**

Come previsto dalla DGR 3008/2020 il punto 5 dell'Avviso "Ammontare e destinazione del contributo" stabilisce che il contributo massimo complessivo è pari a 4 mensilità del canone di locazione come risultante dal contratto di locazione in essere e comunque non superiore a € **1.500,00** complessivi ad alloggio/contratto ed è finalizzato a coprire il costo dei soli canoni di locazione non versati o da versare.

Esempi di calcolo del contributo riconoscibile:

Ipotesi n. 1: se pago un canone mensile di 300€, potrò ottenere un contributo complessivo pari € 1.200 (300€ x 4 mensilità).

Ipotesi n. 2: se pago un canone mensile di 400€, potrò ottenere un contributo complessivo pari al massimo di € 1.500.

Domanda 12

A chi viene erogato il contributo?

Risposta 12

Al proprietario dell'alloggio regolarmente locato all'inquilino che ha fatto richiesta di contributo affitto, sulla base di una graduatoria e nei limiti della disponibilità dei fondi dedicati. Prima dell'erogazione del contributo, verrà richiesto a ciascun proprietario:

1. il contratto di locazione in essere, anche a verifica che il richiedente sia residente nell'alloggio da almeno un anno alla data del 30 marzo 2020;
2. una dichiarazione di impegno a utilizzare, secondo le indicazioni dell'Amministrazione, il contributo per la copertura dei costi dei canoni non versati o da versare;
3. una dichiarazione in cui attesti che non sono in corso procedure di rilascio dell'abitazione.

Il proprietario dovrà consegnare la documentazione richiesta entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data della richiesta e, in caso di mancata risposta o superamento dei termini, il contributo non verrà erogato.

N.B.: Ai proprietari verranno comunicate ulteriori informazioni sugli incentivi previsti da Agenzia Sociale per la Locazione finalizzati alla stipula di contratti di locazione a canone concordato.

La DGR 3008/2020 prevede che "I Comuni Capofila, o i singoli Comuni, si impegnano ad affiancare i nuclei familiari beneficiari, anche attraverso l'assunzione di misure di accompagnamento idonee ad agevolare l'uscita dalle situazioni di disagio". In questo caso incentivare il passaggio al canone concordato si configura come un'azione volta ad agevolare l'uscita dall'eventuale disagio abitativo dei nuclei beneficiari.